

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA SARDEGNA

ACCORDO INDIVIDUALE PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI ESPERTO EX ART.80,
COMMA 4 Legge 354/1975 NEI SERVIZI DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'

tra

la Direzione del Centro per la Giustizia minorile, via, C.F. (in seguito denominata
Direzione)

e

il, nato a il, C.F....., residente a, in via, esperto in
mediazione culturale (in seguito denominato professionista).

Premesso

che l'articolo 80, comma 4, della Legge 26 luglio 1975, n. 354 e s.m.i. prevede che l'Amministrazione, per lo svolgimento delle attività di osservazione e trattamento, possa avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché mediatori culturali e interpreti, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle prestazioni effettuate;

che gli art. 13 e 72, comma 2, della legge n. 354/1975, gli articoli 1, 27, 28, 29, e 132 del D.P.R. 30 giugno 2000 nonché l'art. 3 della Legge 28 aprile 2014 n. 67, dettano norme in materia di interventi sull'osservazione della personalità, sul programma individualizzato di trattamento e sulla messa alla prova per gli adulti;

visto il D.P.R. n. 448 del 1988 (codice processo penale minorile) e il Regolamento di esecuzione D.Lgs. 272 del 1989;

che è necessario definire l'ambito di competenza per l'espletamento delle attività di osservazione e di trattamento, nonché la durata dell'accordo e gli obblighi da esso scaturenti;

che le disposizioni recate dagli articoli 80, comma 4, della Legge n. 354/75 e 132 del D.P.R. 230/2000, qualificano l'attività svolta dagli esperti come collaborazione libero-professionale;

che il professionista in epigrafe è regolarmente iscritto al relativo Albo Professionale, ove previsto;

che è stato emanato avviso di selezione per l'istituzione dell'elenco degli esperti ex articolo 80 legge 354/1975;

che il giorno 19 luglio 2023 è stata sottoscritta, tra il Presidente della Cassa delle ammende e il Direttore Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova, la convenzione relativa al progetto "Costruire: progetti educativi per percorsi penali inclusivi e risocializzanti";

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Il professionista assume l'impegno di collaborare con la direzione nell'ambito delle attività di osservazione e trattamento di cui alla Legge n. 354/75 al D.P.R. n. 230/2000, alla Legge 67/14/DPR n. 448 del 1988 - Codice Processo Penale Minorile, al Regolamento di esecuzione D.Lgs. n. 272 del 1989 e alle altre disposizioni normative, secondo progetti di intervento individualizzati, caratterizzati da obiettivi, tempi ed azioni predefinite.

ARTICOLO 2

Il professionista nell'espletamento delle attività di cui sopra è tenuto a:

1. attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo;

2. osservare le disposizioni dell'Ordinamento Penitenziario e del Regolamento di esecuzione, della Legge 67/14, del D.Lgs 272/89 e delle altre disposizioni normative, nonché le direttive anche di carattere organizzativo dell'Amministrazione e le disposizioni che regolano i Servizi della Giustizia Minorile e di Comunità;
3. svolgere la propria attività professionale nell'ambito della materia di competenza;
4. fornire, per iscritto, le proprie valutazioni tecniche sui procedimenti trattati, per la predisposizione della relazione di sintesi, della relazione periodica e/o conclusiva.

ARTICOLO 3

Il professionista si impegna ad espletare le proprie prestazioni, in qualità di lavoratore autonomo per un numero complessivo di:

- (.....) ore semestrali e per un numero massimo di 8 (otto) ore giornaliere dal settembre.2023 fino al 29.02.2024.

Le attività dovranno essere svolte nella sede dell'Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni di Cagliari, in orari e giorni scelti dal professionista, purché compatibili con le esigenze dell'ufficio.

Il professionista si impegna a comunicare tempestivamente il proprio temporaneo impedimento a svolgere l'attività professionale.

Il presente accordo decorre dal fino al 29.02.2024.

ARTICOLO 4

Il compenso è stabilito in € 17,63 orari lordi, ove per lordo deve intendersi al netto degli oneri fiscali e previdenziali, ove dovuti. Non è previsto alcun altro tipo di rimborso.

All'importo effettivo da mettere in pagamento, sarà aggiunta l'IVA, ove dovuta come per legge e gli oneri previdenziali; sarà, altresì, effettuata la ritenuta d'acconto, salvo i casi di esclusione previsti ex lege.

Il professionista si impegna a dichiarare il regime fiscale e previdenziale di riferimento, nonché l'aliquota dell'imposta sul reddito da applicare ai compensi.

Entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento, il professionista presenterà alla direzione la dichiarazione delle ore effettuate giornalmente e delle attività svolte; la direzione dell'ufficio, eseguite le verifiche ritenute necessarie, attesterà la congruità delle ore dichiarate dal professionista, anche in relazione ai risultati raggiunti.

La fattura elettronica mensile delle competenze dovrà necessariamente contenere il seguente **codice C.U.P.: C54D22003860005**, per consentire la liquidazione della stessa.

La regolare esecuzione delle ore prestate sarà allegata alla fattura elettronica delle competenze che sarà presentata mensilmente. Il pagamento dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla presentazione della fattura a cura del professionista.

ARTICOLO 5

Il professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non essere dipendente del Ministero della Giustizia, di non avere precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 14/11/2002 n.313 e non avere carichi pendenti, né procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione.

Il professionista si obbliga, altresì, ad astenersi dalla trattazione di procedimenti riguardanti casi conosciuti in altri contesti lavorativi o connessi ad altre cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Il professionista si impegna, infine, a comunicare tempestivamente ogni variazione di quanto riportato al comma precedente.

ARTICOLO 6

L'amministrazione può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di motivazione. In tal caso sarà comunque tenuta a rimborsare le spese sostenute ed a pagare il compenso dovuto per opera già svolta.

Il professionista può recedere, per giustificato motivo, dall'incarico. Tale recesso dovrà avvenire in forma scritta da inviare via pec all'indirizzo istituzionale dell'amministrazione, con preavviso minimo di 15 giorni.

L'Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile, nel caso di inosservanza grave o reiterata delle disposizioni contenute nel presente accordo o inadempienza degli impegni assunti dal professionista. In tale caso il professionista sarà cancellato dall'elenco degli esperti. Si fa espresso rinvio al codice civile e alla normativa vigente per ogni altra ipotesi di risoluzione.

ARTICOLO 7

L'accordo vincola il professionista dal momento della sottoscrizione; sarà efficace per l'amministrazione dalla registrazione, qualora previsto, presso gli organi di controllo.

L'avvio dell'attività dovrà avvenire entro i sette giorni successivi dalla data della decorrenza.

ARTICOLO 8

Agli effetti di legge l'Amministrazione elegge il suo domicilio legale a, via.....; il professionista elegge il suo domicilio legale a Via

Tutte le comunicazioni relative al presente accordo dovranno avvenire esclusivamente tramite i propri indirizzi di posta certificata:

per l'amministrazione: prot.cgm.cagliari@giustiziacert.it

per il professionista:

Il professionista è tenuto a comunicare all'Amministrazione stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico del professionista, tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione dell'accordo.

ARTICOLO 9

A conclusione del rapporto di collaborazione il professionista redigerà un report finale sull'attività complessivamente svolta, con indicazione dei punti di forza e di criticità, al fine di permettere le operazioni di verifica e valutazione delle prestazioni erogate.

ARTICOLO 10

Il professionista dichiara che ha esaminato, valutato e approvato le norme riportate e/o richiamate nell'accordo; conosce la portata dell'accordo e tutti gli oneri che ne derivano; riconosce che le prestazioni contrattuali possono essere eseguite entro i termini ivi stabiliti e/o richiamati; giudica remunerativi i corrispettivi convenuti.

Il professionista dichiara di conoscere gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con decreto del Ministero della Giustizia del 23.02.2018 reperibile al link https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_17_1_3.page?previousPage=mg_1_8_1#r1c e si impegna ad osservare, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del presente accordo.

In caso di controversie tra le parti si conviene di ricorrere attraverso le vie giudiziarie ordinarie presso il foro di competenza di Cagliari.

ARTICOLO 11

Ai sensi del regolamento UE 2016/679 GDPR e del D.Lgs 30.06.2003 n 196, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione della presente selezione e saranno conservati presso l'ufficio titolare del relativo procedimento.

ARTICOLO 12

Per quanto non concerne le materie specificatamente previste e regolate dal presente accordo, si rinvia agli articoli del Codice Civile.

Il presente accordo, formato da n 3 (tre) fogli dattiloscritti e controfirmati. Letto, firmato e sottoscritto, Cagliari 11.09.2023

Il professionista
Dr.

Per l'Amministrazione
Il Dirigente Dr.....

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 codice civile le seguenti clausole di cui agli art. 3, 4, 6 e 9. Letto, firmato e sottoscritto, Cagliari 11.09.2023

Il professionista
Dr.

Per l'Amministrazione
Il Dirigente Dr.